



# COMUNE DI CHIARAMONTI

PROVINCIA DI SASSARI

Via F.lli Cervi, 1 – 07030, Chiaramonti – Tel. 079/569092

e-mail: [protocollo@comune.chiaramonti.ss.it](mailto:protocollo@comune.chiaramonti.ss.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it)

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020).**

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022";

Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;

Considerato che, nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ritiene perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all'esercizio delle attività;

Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l'anno 2021 di un contributo di euro 21.608,00 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio;

che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul territorio comunale un contributo a fondo perduto per l'anno 2021 secondo la procedura di seguito specificata:

## **1 – Finalità**

garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con sede operativa nel comune di Chiaramonti (SS).

Il contributo è cumulabile con le altre misure di sostegno previste da norme statali e regionali in favore di famiglie, lavoratori e imprese in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

## **2 - Importo complessivo**

L'ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle finalità di cui al punto 1 è pari per l'anno 2021 a **euro 21.608,00**

## **3 - Soggetti beneficiari**

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le piccole imprese e le microimprese, in qualsiasi forma giuridica, che svolgano l'attività economica attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale.

Per piccola impresa deve intendersi a norma dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per microimpresa deve intendersi a norma dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Tutte le imprese che intendono richiedere il contributo:

- devono essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- (se imprenditore agricolo) di esercitare attività di natura commerciale connesse all'attività agricola;
- non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e versamento imposte tributi comunali. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis oppure le somme saranno trattenute dal Comune a scempe del debito. Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

## **4 – Criteri di attribuzione del contributo**

Il contributo a fondo perduto relativamente all'anno 2021 è concesso in relazione al generale requisito di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione e investimento, che si intendono come di seguito specificate: personale, utenze varie, tributi, acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, spese di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali. Sono previsti ulteriori requisiti relativamente alla sospensione totale o parziale dell'attività, a causa dell'emergenza sanitaria nell'anno 2020.

Ogni impresa può presentare un'unica richiesta di contributo.

Il fondo è complessivamente pari a € 21.608,00 destinato alle attività economiche, artigianali e commerciali che abbiano sede operativa nel territorio comunale di Chiaramonti nell'anno 2021.

Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà determinato in base ai seguenti criteri:

- a) la somma di € 10.804,00 pari al 50 % dell'importo di € 21.608,00 sarà suddivisa in ragione del numero delle domande pervenute e che dimostrino di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione o investimenti. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni impresa che abbia sede operativa nel territorio comunale di Chiaramonti.
- b) La restante somma di € 10.804,00 pari al 50 % dell'importo di € 21.608,00 sarà suddivisa come segue:
- b1) la somma di € 5.402,00 pari al 50% della somma di cui alla lett b) in ragione del numero delle sole domande che dimostrino di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione e investimenti, nell'anno 2021 e di aver subito, nell'anno 2021, una sospensione, totale o parziale, della propria attività per almeno 30 giorni, a seguito di provvedimenti statali o regionali;
- b2) la somma di € 5.402,00 pari al 50% della somma di cui alla lett b) in ragione del numero delle sole domande che dimostrino di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione e investimenti, nell'anno 2021 e di aver subito, nell'anno 2021, una riduzione di fatturato rispetto al 2020. L'importo verrà ripartito proporzionalmente sulla base della perdita di fatturato percentuale

I contributi di cui alle lettere b1) e b2) sono cumulabili.

In nessun caso il contributo assegnato potrà superare l'importo relativo alle spese di gestione o di investimento presentate.

Eventuali residui verranno ripartiti in modo equamente distribuito tra tutte le ditte ammesse, sempre nei limiti degli importi relativi delle spese presentate.

## **5 - Spese ammissibili**

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune o in forza di altro titolo autorizzatorio:

1. SPESE IN CONTO CAPITALE rientranti in queste categorie:
  - adeguamento strumentazione informatica: reti informatiche, realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
  - arredi, strutture temporanee, macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate, compresi veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
  - adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
  - organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale
  - manutenzione straordinaria (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
  -
  
2. SPESE DI GESTIONE rientranti in queste categorie:

- studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);
- materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale
- spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (consulenza fiscale, certificazioni aziendali, assistenze informatiche),
- spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa (fino a un massimo di 1.000 euro)
- Le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze

### **Spese non ammissibili**

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- I pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per l'installazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
- Le spese relative a atti notarili;
- Le spese di viaggio (trasferimento, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Le spese per il personale;
- Qualsiasi forma di autofatturazione;
- Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibile all'intervento.

## **6 - Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. Il presente bando e l'allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento è pubblicato sul sito del Comune di Chiaramonti, al link [www.comune.chiaramonti.ss.it](http://www.comune.chiaramonti.ss.it).
2. Le domande per la presentazione della domanda di finanziamento devono essere costituite, pena l'esclusione, da:
  - a) documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  - b) Allegato A valido per la richiesta di finanziamento;
  - c) Pezze giustificative le spese di gestione e/o di investimento sostenute nell'anno 2021
3. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A allegato, inderogabilmente a pena di esclusione **entro le ore 12:00 del giorno 31 marzo 2023** attraverso una delle seguenti modalità:

- modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Chiamonti, Via Fratelli Cervi n. 1, negli orari di apertura al pubblico;
  - modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo [protocollo@pec.comune.chiamonti.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.chiamonti.ss.it)
4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
  6. Non potranno essere accolte le domande:
    - a) predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente bando;
    - b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 3;
    - c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
    - d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
    - e) non sarà attribuito il punteggio per le dichiarazioni rese e non comprovate dalla documentazione richiesta prevista al precedente punto 2
  7. Il Comune di Chiamonti non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **7 – Controlli**

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

## **8 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 52016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)**

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiamonti
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

## **9 - Clausola di salvaguardia**

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Chiaramonti che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Valentino Gerolamo Masala